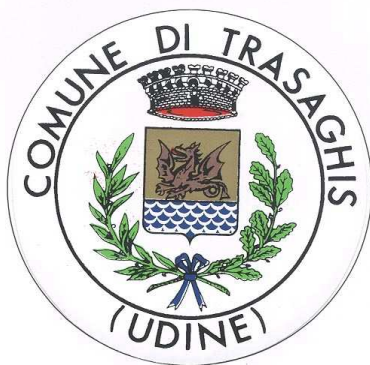




**Comune di Trasaghis**

**Provincia di Udine**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 22 settembre 2020*

*Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°27 del 29/06/2021*

## Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

**2. Per la gestione e la classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 -TUA- e successive integrazioni e modifiche).** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

Il Comune di Trasaghis applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

## Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:

- a. per LOCALI, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b. per AREE SCOPERTE, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. per UTENZE DOMESTICHE le superfici adibite a civili abitazioni e le relative pertinenze;
- d. per UTENZE NON DOMESTICHE le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e le relative pertinenze;

2. le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione dei servizi pubblici. La condizione di assenza di utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici deve essere dichiarata dal soggetto passivo entro il termine del 31 gennaio successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

3. Sono escluse dalla Tari:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. in caso di immobile locato temporaneamente ad uso turistico, il tributo è dovuto dal possessore ed assoggettato alla tariffa della categoria "alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere, B&B;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata;

#### Art. 5 – DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa, debitamente comprovata;
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione;
3. Fermi restando i commi 1 e 2 ed in assenza di documentazione probante, ai fini della decorrenza della cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso, si considera la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Resta fermi il potere di verifica dell'ufficio;

#### Art. 6 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
  - per le UTENZE DOMESTICHE, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a m. 1,5);
  - per le UTENZE NON DOMESTICHE sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B, e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo al quale l'agevolazione ha avuto inizio.

#### Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per la classificazione dei rifiuti speciali si fa riferimento all'art.184 c.3 del D.Lgs.n.152/2006.**

##### 2. Dal 01.01.2021:

**2-A Nelle superfici destinate alle sole attività di cui alle lettere a), b), g), i) dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 si producono solo rifiuti speciali, sono pertanto escluse dalla tassa.**

**2-B Per quanto concerne le lavorazioni industriali, le lavorazioni artigianali, le attività commerciali e le attività di servizio di cui all'art.184 c.3 lettere c), d), e) ed f) e per le attività sanitarie di cui all'art.184 c.3 lettera h) del D.Lgs n. 152/2006, è possibile che da tali attività derivi la produzione sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, in tal caso:**

**- le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio e attività sanitarie con produzione di rifiuti speciali, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;**

**- l'esclusione vale anche, nel caso di attività industriali e artigianali, per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti speciali.**

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come, a titolo esemplificativo, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. N.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006;

Qualora le utenze non domestiche scelgano di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta solo la quota fissa. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16 comma 1 lettera a) del presente regolamento.

**3. I soggetti che producono rifiuti speciali devono:**

- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~ o pericolosi;
- b) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

**4.** In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

**5. Per le utenze non domestiche la superficie soggetta al pagamento è ridotta alla percentuale di seguito elencata:**

| CATEGORIA DI ATTIVITÀ                                                                          | % DI SUPERFICIE ASSOGGETTABILE A TARIFFA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi | 60%                                      |
| Imprese edili                                                                                  | 40%                                      |
| Capannoni industriali                                                                          | 60%                                      |
| Carpenterie metalliche, lav. Ferro e similari                                                  | 20%                                      |
| Depositi magazzini e attività commerciali                                                      | 60%                                      |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                  | 75%                                      |
| Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, autocarrozzerie | 60%                                      |
| Elettrauto                                                                                     | 65%                                      |
| Falegnamerie, cartiere, segherie, verniciatori in genere                                       | 20%                                      |
| Tipografie, stamperie, laboratori e incisioni e vetrerie                                       | 75%                                      |
| Laboratori fotografici o eliografici                                                           | 75%                                      |
| Produzione allestimenti pubblicitari, insegne                                                  | 75%                                      |

**Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata **dall'ente competente**, sull'importo del tributo.

#### Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

#### Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di Trasaghis. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le badanti che dimorano presso la famiglia;

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;

6. Per i non residenti nel Comune di Trasaghis, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità;

7. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in due unità alle quali viene riconosciuta una riduzione del 20%;

8. Sulle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerato assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa;

9. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura (per più di sei mesi all'anno) e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto;

#### Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A;
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta;
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;
4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

#### Art. 13 – ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'art. 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

#### Art. 14 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

#### Art. 15 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
  - a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

b) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato;

c) ai sensi dell'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178, a decorrere dal 01.01.2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi; il riconoscimento della riduzione avviene a seguito di presentazione della dichiarazione;

d) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;

e) attività baite di montagna per somministrazione di alimenti e bevande: si applica una riduzione della tariffa di riferimento del 30%;

e) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;

2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

#### Art.16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE PRODUCONO RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO

1.

1-a) A decorrere dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (*quota variabile*), mentre rimane impregiudicato il versamento della parte fissa del tributo. A tal fine la scelta di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolata per almeno cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

1-b) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, *singole frazioni di rifiuto* hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, *proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrano di aver avviato al riciclo*. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Rimane impregiudicato il versamento della parte fissa del tributo.

2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini **del precedente comma 1 lett.b)**, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
- imballaggi in legno codice CER 150103
- imballaggi misti codice CER 150106
- vetro codice CER 150107
- plastica codice CER 150102
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

4. **Ai fini del precedente comma 1 lett. b)**, La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

5. **Ai fini del precedente comma 1 lett. b)**, La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

6. La riduzione, **riferita alla sola parte variabile della TARI**, disciplinata **dal precedente comma 1 lett. b)** verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

#### Art. 17 - CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (50%) della tassa dovuta.

#### Art. 18 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il Comune di Trasaghis riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni dei contribuenti. L’ente gestore invia per posta ordinaria, gli inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e T.E.F.A., suddividendo l’ammontare complessivo; l’avviso dovrà contenere inoltre tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i.;

2. Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato in un numero di rate non inferiori a due. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in un’unica soluzione.

3. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. **Si osservano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modifiche;**

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00.

#### Art. 19- DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione debitamente sottoscritta e accompagnata da idonea documentazione a comprova, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dei contribuenti. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico.
2. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione d'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda di famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi ed il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l'importo del tributo può essere frazionato in quote tra gli eredi.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo PEC o posta elettronica o ordinaria.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

#### Art. 20 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 23. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00.

#### Art. 21 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
6. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
11. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### Art. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### Art. 23 - CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

#### Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, **15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e successive integrazioni e modifiche.**
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

#### Art. 26 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.



## ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. **Uffici, agenzie**
12. **Banche, istituti di credito e studi professionali**
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. ~~Attività industriali con capannoni di produzione~~
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

**Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del codice civile.**

**Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto cui sono analoghe.**